

# Gli Obiettivi del Consiglio federale 2001



# Gli obiettivi del Consiglio federale per il 2001

Decreto del Consiglio federale del 22 novembre 2000

## Indice

Scopo e importanza degli obiettivi	2
Priorità per il 2001	3
Compendio degli obiettivi del Consiglio federale per il 2001	4
1 La Svizzera, partner nel mondo – Tutelare le opportunità di una Svizzera aperta e orientata verso il futuro	6
1.1 Relazioni internazionali	6
1.2 Sicurezza	8
2 La Svizzera, polo economico e intellettuale –Tutelare e migliorare le opportunità di sviluppo delle generazioni future	9
2.1 Ricerca e formazione	9
2.2 Economia e competitività	10
2.3 Politica finanziaria e finanze della Confederazione	11
2.4 Ambiente e infrastruttura	12
2.5 Società dell'informazione e media	13
2.6 Istituzioni dello Stato	14
3 La Svizzera, Patria di tutti i suoi abitanti – Un'identità per tutte le generazioni	15
3.1 Sicurezza sociale e sanità	15
3.2 Equilibrio regionale	17
3.3 Società, cultura e sport	18
3.4 Migrazioni	18
3.5 Sicurezza interna	20
Appendice: Principali oggetti parlamentari annunciati per il 2001 (per punti essenziali)	22

## Scopo e importanza degli obiettivi

Il Consiglio federale ha licenziato il 1° marzo 2000 il Rapporto sul programma di legislatura 1999–2003, che definisce i suoi obiettivi strategici e le priorità per i prossimi quattro anni. Questi ultimi rappresentano il quadro generale entro il quale vengono definiti gli obiettivi di natura più specificatamente strategica che ne concretizzano la realizzazione di anno in anno. In questo senso, il Consiglio federale sottopone al Parlamento gli obiettivi del Consiglio federale per il 2001 (di seguito: obiettivi 2001) a scopo informativo.

Le priorità stabilite nel programma di legislatura e negli obiettivi contribuiscono a dare una direzione ai lavori dell'Amministrazione e ad articolare in modo più coerente le attività legislative e amministrativa. Per principio, il rapporto sulle linee direttive della politica di Governo e il piano finanziario di legislatura non hanno alcun carattere giuridico vincolante. Allo stesso modo, anche gli obiettivi del Consiglio federale costituiscono una semplice dichiarazione d'intenti di natura politica; essi stabiliscono l'orientamento della politica governativa ma senza ingessarla e impedire l'adozione di qualsiasi misura impreveduta imposta dagli eventi. Come per il Rapporto sul programma di legislatura, il Consiglio federale si riserva pertanto il diritto di venir meno, in casi motivati, agli obiettivi annuali.

Nel quadro del programma di legislatura, la pianificazione dei compiti dev'essere coordinata con quella finanziaria sia in termini temporali che materiali. Un'armonizzazione di questo genere

tra il piano annuale e il budget si scontra tuttavia con limiti evidenti. È di capitale importanza tener conto del fatto che l'evoluzione dei costi dell'anno successivo è molto più incentrata sull'esecuzione del diritto vigente che non sulla prevista attività legislativa. L'orizzonte politico-finanziario si inserisce invece per lo più nel quadro del piano finanziario a medio termine. Le considerazioni relative all'attività legislativa prevista nel quadro degli obiettivi annuali implicano in ogni caso un adeguamento del piano finanziario, ma solo raramente avranno legami diretti con il budget dello stesso anno.

Il piano annuale, tuttavia, non serve solo al Consiglio federale e all'Amministrazione. Sarà utile anche alle Commissioni della gestione delle Camere federali e metterà a disposizione del Parlamento un resoconto che gli permetterà di giudicare l'operato del Consiglio federale durante l'anno in rassegna sulla base degli obiettivi definiti e di chiedere eventuali precisazioni mirate. Il presente documento descrive gli obiettivi del Governo e le misure previste, dei quali verrà tracciato un bilancio un anno più tardi nel rapporto sulla gestione del Consiglio federale. Il Rapporto sul programma di legislatura, gli obiettivi annuali e i rapporti sulla gestione del Consiglio federale presentano quindi la stessa struttura.

Infine, in occasione della sessione invernale delle Camere, il presidente della Confederazione fa oralmente ogni anno, in nome del Consiglio federale, il punto della situazione.

## Priorità per il 2001

Le esperienze degli ultimi anni hanno mostrato che il nostro Paese si distingue nel confronto internazionale non soltanto per l'elevata stabilità politica, ma anche per una notevole capacità di rinnovarsi. L'economia svizzera si trova inoltre in una fase di crescita e il tasso di disoccupazione è sceso a quote minime. A livello di finanze federali, l'inversione di tendenza è diventata realtà in particolare grazie anche alle misure di risparmio adottate. Il Consiglio federale vuole sfruttare questo dinamismo e attuare, con i suoi obiettivi per il 2001, ulteriori riforme per una Svizzera aperta, cooperativa, attrattiva e prospera. Conformemente ai tre concetti dominanti del programma di legislatura, vanno poste in primo piano le seguenti priorità:

I sette Accordi bilaterali entreranno in vigore e saranno attuati nel 2001. Verrà sondata con l'UE la possibilità di ampliare il margine di manovra, da sfruttare per risolvere le questioni pendenti. Un nuovo concetto direttore e la revisione parziale della legislazione militare getteranno le basi per l'Esercito XXI.

Un nuovo articolo costituzionale sulle scuole universitarie consentirà a Confederazione e Cantoni di condurre una politica universitaria comune e completa. È necessario adottare rapidamente nuove strategie affinché le due imprese Swisscom SA e La Posta possano continuare con successo nell'interesse della popolazione e dell'economia. La possibilità di disporre direttamente sanzioni nel diritto in materia di cartelli dovrebbe prevenire le limitazioni alla concorrenza particolarmente noci-

ve. Verrà posto in discussione un nuovo regime finanziario. Fintanto che ne è garantita la sicurezza, le centrali nucleari svizzere devono poter essere mantenute in esercizio. Un nuovo ordinamento dei media dovrà garantire anche in futuro un Servizio pubblico efficiente e nel contempo aprire all'iniziativa privata un margine di manovra più ampio. Occorre accelerare la società dell'informazione Svizzera mediante misure precise, anzitutto nel settore dell'e-Government. Un modello di governo a due livelli dovrà assicurare anche in avvenire la capacità d'azione dello Stato.

Il consolidamento a lungo termine dei sistemi sociali costituisce una base imprescindibile per la coesione nazionale e per l'attuazione del concetto di solidarietà. Con i progetti relativi alla 4a revisione dell'AI e alla 3ª revisione della LADI vanno portate avanti le riforme mirate delle assicurazioni sociali. Mediante una modifica del Codice delle obbligazioni occorre introdurre un congedo maternità. La Nuova perequazione finanziaria dovrà assegnare i compiti statali al livello dello Stato federale che meglio può assolverli e nel medesimo tempo dare un assetto più efficace all'equilibrio regionale. Una nuova legge sugli stranieri e un progetto concernente la naturalizzazione agevolata concretizzano il riorientamento in materia di politica migratoria. In materia di asilo saranno posti in discussione una nuova versione della norma concernente gli Stati terzi e un modello per un'impostazione della previdenza sociale orientata all'efficienza.

# Compendio degli obiettivi del Consiglio federale per il 2001

**Obiettivo 1** Migliorare le possibilità di partecipazione alle decisioni internazionali: Ripresa di nuovi negoziati bilaterali con l'UE – Dialogo nazionale sull'adesione all'ONU

**Obiettivo 2** Rafforzamento dell'aiuto umanitario e della cooperazione con l'Europa orientale nonché impegno nel settore dei diritti umani: Nuovo credito quadro per la continuazione dell'aiuto umanitario internazionale – Aiuto finanziario al bilancio di sede del CICR – Cooperazione con l'Europa orientale e la CSI – Rapporto della Svizzera sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna – Procedura di consultazione sul 1° Protocollo aggiuntivo alla CEDU

**Obiettivo 3** Ulteriore sviluppo della politica ambientale internazionale: Protocollo di Cartagena sulla sicurezza nel campo della biotecnologia – Firma della Convenzione POP

**Obiettivo 4** Attuazione della strategia «Sicurezza attraverso la cooperazione»: Revisione parziale della legislazione militare (Esercito XXI) – Revisione totale della legislazione sulla protezione civile

**Obiettivo 5** Intensificazione della cooperazione giudiziaria e della polizia: Firma dell'Accordo di cooperazione con Europol – Altri accordi bilaterali in materia di assistenza giudiziaria

**Obiettivo 6** Rafforzamento della Svizzera in quanto polo di formazione e di ricerca: Consultazione relativa a un nuovo articolo costituzionale sull'insegnamento superiore – Revisione parziale della legge sulle scuole universitarie professionali – Revisione della legge federale sui politecnici federali

**Obiettivo 7** Rafforzamento della competitività: Messaggio concernente il futuro sviluppo di Swisscom SA e della Posta – Revisione del diritto dei cartelli – Revisione del diritto delle società a garanzia limitata – Consultazione relativa alla revisione della legge sull'agricoltura – Revisione della legge sulla protezione degli animali

**Obiettivo 8** Realizzazione del piano direttore finanziario: Consultazione relativa al nuovo regime finanziario – Consultazione relativa a un'amnistia fiscale generale

**Obiettivo 9** Attuazione della strategia di sviluppo sostenibile della Svizzera: Consultazione relativa all'Istituto per la sicurezza tecnica – Decisioni relative alla galleria di base del Ceneri – Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica, parte III C – Revisione della legge sull'energia nucleare – Consultazione relativa alla legge sul mercato del gas

**Obiettivo 10** Decisioni preliminari relative alla legge sulla radio e televisione – Attuazione della strategia per una società dell'informazione in Svizzera

**Obiettivo 11** Rafforzamento della capacità d'azione dello Stato e Amministrazione più vicina ai cittadini: Riforma della direzione dello Stato – Legge sul carattere pubblico dell'Amministrazione – Valutazione dei progetti GEMAP – Utilizzazione delle riserve auree eccedenti della Banca nazionale

**Obiettivo 12** Ottimizzare il sistema delle assicurazione sociali: 4a revisione dell'assicurazione invalidità – 3a revisione dell'assicurazione contro la disoccupazione – Nuovo disciplinamento del congedo maternità

**Obiettivo 13** Revisione della legge sugli stupefacenti – Legge sui trapianti di organi – Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biochimica e protocollo aggiuntivo sul divieto di clonazione di esseri umani – Legge sulle indagini di natura genetica sull'uomo – Procedura di consultazione relativa alla legge federale sulla ricerca sugli esseri umani

**Obiettivo 14** Garantire l'equilibrio regionale: Primo messaggio concernente la Nuova perequazione finanziaria – Considerazione dell'area urbana (seguito) – Procedura di consultazione relativa alla legge federale sulla promozione dell'alloggio

**Obiettivo 15** Promuovere la comprensione fra le comunità linguistiche: Messaggio concernente una legge sulle lingue

**Obiettivo 16** Ridefinire la politica degli stranieri: Nuova legge sugli stranieri – Messaggio sulla naturalizzazione agevolata

**Obiettivo 17** Consolidare il settore dell'asilo mantenendo la tradizione umanitaria del nostro Paese: Procedura di consultazione relativa a un progetto di revisione parziale della legge sull'asilo

**Obiettivo 18** Mantenere la sicurezza interna a un alto livello: Seguito del progetto USIS – Procedura di consultazione relativa a un Codice di procedura penale federale – Legge sullo sharing

# 1 La Svizzera, partner nel mondo – Tutelare le opportunità di una Svizzera aperta e orientata verso il futuro

## 1.1 Relazioni internazionali

### Obiettivo 1

Migliorare le possibilità di partecipazione alle decisioni internazionali: Ripresa di nuovi negoziati bilaterali con l'UE – Dialogo nazionale sull'adesione all'ONU

L'obiettivo prioritario del Consiglio federale è quello di garantire l'entrata in vigore e l'attuazione dei sette Accordi bilaterali nel 2001. Tuttavia, vista la dinamica dell'integrazione europea e gli interessi della Svizzera non è possibile né auspicabile accontentarsi di questo risultato. Il Consiglio federale intende sfruttare il margine di manovra ancora presente per estendere e modernizzare la rete di trattati già esistente che unisce la Svizzera all'UE. Fintanto che la Svizzera non aderirà all'UE, i problemi che sorgono nelle nostre relazioni con quest'ultima potranno essere risolti solo a livello bilaterale. Per questo motivo nel 2001, il Consiglio federale avvierà nuovi negoziati bilaterali con l'UE. I negoziati riguarderanno da un lato i settori in cui la Svizzera e l'Unione europea si erano impegnate a riprendere rapidamente le trattative già al momento della conclusione degli Accordi bilaterali. Concernono la partecipazione della Svizzera ai programmi comunitari sulla formazione,

i giovani, i media, la statistica e l'ambiente, ma anche i settori dei prodotti agricoli trasformati, la liberalizzazione generale dei servizi nonché l'imposizione delle persone che percepiscono una rendita da istituzioni dell'UE e risiedono in Svizzera. Dall'altro, l'UE ha chiarito la sua intenzione di avviare i negoziati nell'ambito della lotta antifrode e dei proventi da interessi, mentre la Svizzera già nel 1998 ha manifestato il desiderio di rafforzare la cooperazione nell'ambito della sicurezza interna.

Il Consiglio federale ritiene che l'adesione all'ONU sia un passo importante per la politica nazionale. Per favorire un dibattito obiettivo e sereno su questa questione, intende intensificare il dialogo con tutte le cerchie politiche e sociali allo scopo di preparare la popolazione a questa importante votazione e di avviare nel contempo il processo parlamentare.

L'aiuto umanitario è un elemento importante della politica estera svizzera. Costituisce uno strumento flessibile e rapidamente utilizzabile per aiutare le persone in difficoltà. La Svizzera si adopera per prestare aiuto senza imporre condizioni politiche in caso di catastrofi naturali, di conflitti armati e più in generale in caso di crisi la cui portata e intensità superano le possibilità dei Paesi interessati, mediante azioni proprie e il sostegno a programmi e progetti di organizzazioni umanitarie. Il Consiglio federale è disposto a proseguire questo compito nei prossimi anni. A tale scopo, nel corso del secondo semestre del 2001 presenterà il messaggio sul credito quadro per la continuazione dell'aiuto umanitario internazionale della Svizzera negli anni 2003–2006 e il messaggio sull'aiuto finanziario della Confederazione al bilancio di sede del Comitato internazionale della Croce Rossa negli anni 2002–2005.

Nell'ambito della cooperazione con l'Europa orientale, l'impegno nei Balcani costituisce un obiettivo prioritario. Visto che la Svizzera è altamente interessata al fatto che la situazione evolva in modo positivo in questa regione, il Consiglio federale intende contribuire alla stabilizzazione politica, economica e sociale mediante l'impiego coordinato e mirato dei mezzi stanziati a tale scopo. Alla luce dello sviluppo imprevedibile nell'Europa sud-orientale, in particolare nel Kosovo, e

Nel corso del secondo semestre del 2001, il Consiglio federale adotterà il Protocollo di Cartagena sulla sicurezza nel campo della biotecnologia relativo alla Convenzione sulla diversità biologica e lo trasmetterà al Parlamento per la ratifica. Il Protocollo è il primo strumento internazionale che disciplina a livello mondiale le questioni di sicurezza nell'ambito dell'utilizzazione, della manipolazione e del trasferimento di organismi vivi modificati biotecnologicamente (OMG) con particolare attenzione allo scambio transfrontaliero di

vista la nuova situazione in Serbia nel 2001 il Consiglio federale dovrà decidere sulle priorità e su un eventuale aumento di mezzi finanziari nell'ambito della cooperazione con l'Europa orientale.

Nel primo semestre del 2001, il Consiglio federale adotterà inoltre il primo rapporto della Svizzera sull'attuazione della Convenzione dell'ONU del 18 dicembre 1979 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW). L'elaborazione del rapporto e la verifica dello stesso da parte del comitato della Convenzione indicheranno in quale misura la Svizzera tiene fede agli impegni fissati nella Convenzione nel rispetto dei diritti fondamentali e della parità formale e materiale, compresi i provvedimenti relativi alla loro applicazione quotidiana. Il rapporto illustrerà anche se le riserve sollevate al momento della firma possono essere o meno soppresse.

Il Consiglio federale aprirà la consultazione relativa al 1° Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo nella primavera del 2001. Tale Protocollo garantisce la protezione della proprietà privata e in una certa misura anche delle pretese patrimoniali di diritto pubblico nei confronti degli interventi dello Stato. Garantisce inoltre il diritto alla formazione e obbliga gli Stati contraenti a indire, entro termini adeguati, elezioni libere a scrutinio segreto.

OMG. Prevede, inoltre, di rafforzare la cooperazione scientifica e tecnica nell'ambito dello scambio di informazioni nonché di promuovere l'armonizzazione internazionale delle procedure di valutazione e della gestione nel settore dell'ingegneria genetica. Per quanto concerne l'eliminazione o la riduzione a livello mondiale dei prodotti chimici e dei pesticidi particolarmente nocivi, nel corso del primo semestre del 2001 il Consiglio federale firmerà la Convenzione sugli inquinanti organici persistenti (Convenzione POP).

## **Obiettivo 2**

Rafforzamento dell'aiuto umanitario e della cooperazione con l'Europa orientale nonché impegno nel settore dei diritti umani: Nuovo credito quadro per la continuazione dell'aiuto umanitario internazionale – Aiuto finanziario al bilancio di sede del CICR – Cooperazione con l'Europa orientale e la CSI – Rapporto della Svizzera sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna – Procedura di consultazione sul 1° Protocollo aggiuntivo alla CEDU

## **Obiettivo 3**

Ulteriore sviluppo della politica ambientale internazionale: Protocollo di Cartagena sulla sicurezza nel campo della biotecnologia – Firma della Convenzione POP

## 1.2 Sicurezza

### Obiettivo 4

Attuazione della strategia «Sicurezza attraverso la cooperazione»:  
Revisione parziale della legislazione militare (Esercito XXI) – Revisione totale della legislazione sulla protezione civile

Il concetto direttore Esercito XXI definisce la dottrina e la struttura dell'Esercito XXI. Costituisce inoltre la base per attuare la riforma, in particolare la revisione parziale della legge sull'esercito e la trasformazione dell'Esercito 95 nell'Esercito XXI. All'inizio del 2001, il Consiglio federale avvierà una procedura di consultazione sul concetto direttore Esercito XXI. Sulla base dei risultati della consultazione, nel corso del secondo semestre del 2001 adotterà il concetto direttore e il messaggio relativo alla revisione parziale della legge sull'esercito e li sottoporrà al Parlamento.

Nella primavera 2001, il Consiglio federale sottoporrà a consultazione anche il concetto direttore Protezione della popolazione e il progetto di revisione totale della legge sulla protezione

civile (che diventerà legge sulla protezione della popolazione). Questi documenti concretizzano in particolare i mandati di politica di sicurezza, la struttura e le modalità d'azione della protezione della popolazione intesa come sistema di collegamento civile nonché la ripartizione dei compiti e dei costi tra la Confederazione e i Cantoni. Saranno inoltre disciplinati il settore del personale (incluso l'obbligo di servizio), l'istruzione e il sostegno sussidiario da parte dell'esercito. Sulla base dei risultati della procedura di consultazione, nel secondo semestre del 2001, il Consiglio federale adotterà il concetto direttore Protezione della popolazione e il messaggio relativo alla revisione totale della legge sulla protezione civile.

### Obiettivo 5

Intensificazione della cooperazione giudiziaria e della polizia:  
Firma dell'Accordo di cooperazione con Europol – Altri accordi bilaterali in materia di assistenza giudiziaria

Il Consiglio federale si adopera per concludere entro la fine del 2001 un accordo di cooperazione con Europol. Il Consiglio dell'UE ha designato la Svizzera come Stato assolutamente prioritario nell'ambito della cooperazione con Europol. L'avvicinamento della Svizzera al sistema di cooperazione Europol permette di migliorare lo scambio di informazioni a livello multilaterale. La Svizzera può in tal modo partecipare a importanti progetti di cooperazione e a operazioni comuni internazionali. Poiché la cooperazione va ben oltre l'invio di una persona di contatto e Europol intende standardizzare le sue relazioni con gli Stati terzi, è necessario elaborare un accordo internazionale

per formalizzare tale cooperazione. Occorre inoltre adeguare diversi atti normativi.

Il Consiglio federale intende inoltre estendere la cooperazione internazionale in materia giudiziaria e di polizia mediante altri accordi di assistenza giudiziaria. Nel corso del primo semestre del 2001 adotterà il messaggio concernente la ratifica di un accordo con il Marocco sul trasferimento di persone condannate. Presenterà inoltre, nel corso del secondo semestre del 2001, il messaggio relativo alla ratifica di un accordo di assistenza giudiziaria con l'Egitto e quello concernente la ratifica di un trattato aggiuntivo con la Francia alla Convenzione europea di estradizione.

## 2 La Svizzera, polo economico e intellettuale – Tutelare e migliorare le opportunità di sviluppo delle generazioni future

### 2.1 Ricerca e formazione

Il Consiglio federale sottoporrà a Cantoni, partiti politici e cerchie interessate un avamprogetto di articolo costituzionale sull'insegnamento superiore, destinato a fungere da base a una politica globale comune di Confederazione e Cantoni in questo settore della formazione. Questa base costituzionale permetterà alla Confederazione e ai Cantoni di emanare disposizioni che tutte le scuole superiori, comprese le scuole universitarie professionali, dovranno osservare. La Confederazione continuerà ad amministrare le proprie scuole universitarie, mentre le università gestite dai Cantoni o da altri organismi responsabili saranno sostenute dalla Confederazione su una base unitaria.

Nel corso del 2001, il Consiglio federale metterà inoltre in consultazione un avamprogetto di revisione parziale della legge sulle scuole universitarie professionali, il cui scopo è di estendere l'attuale campo d'applicazione della legge (tecnica, economia e arti applicate) alla formazione

professionale nei settori della salute, del sociale, delle belle arti e della musica, nonché in altri settori attualmente rientranti nella sfera di competenza cantonale. La revisione parziale verterà inoltre sull'applicazione della Dichiarazione di Bologna e contribuirà ad armonizzare i cicli di studio. Infine verranno formulate proposte in vista di un disciplinamento delle ammissioni.

Anche la legge sui politecnici federali dovrà essere sottoposta a una revisione parziale per permettere il passaggio dal settore dei PF alla gestione mediante mandato di prestazioni e contributo al finanziamento con autonomia contabile. Il principio dell'autonomia sarà introdotto in due fasi, di cui una fisserà lo statuto del settore dei PF nel suo insieme rispetto all'autorità politica, mentre l'altra concederà qualche margine di manovra ai diversi istituti in seno al settore dei PF. Il Consiglio federale sottoporrà al Parlamento il relativo messaggio verso la fine del 2001.

#### **Obiettivo 6**

Rafforzamento della Svizzera in quanto polo di formazione e di ricerca: Consultazione relativa a un nuovo articolo costituzionale sull'insegnamento superiore – Revisione parziale della legge sulle scuole universitarie professionali – Revisione della legge federale sui politecnici federali

## 2.2 Economia e competitività

### Obiettivo 7

Rafforzamento della competitività:

Messaggio concernente il futuro sviluppo di Swisscom SA e della Posta – Revisione del diritto dei cartelli – Revisione del diritto delle società a garanzia limitata – Consultazione relativa alla revisione della legge sull'agricoltura – Revisione della legge sulla protezione degli animali

Basandosi sui risultati della consultazione, il Consiglio federale pubblicherà nel corso del secondo semestre del 2001 il messaggio relativo alla flessibilizzazione della partecipazione maggioritaria della Confederazione a Swisscom e alla creazione di una banca postale. Tale progetto mira a preparare Swisscom e La Posta all'evoluzione economica e tecnologica e a rafforzare la competitività economica della Svizzera, mantenendo nel contempo servizi di base di alta qualità su tutto il territorio. Data l'importanza di questi due progetti per la politica nazionale e visto che definiranno questioni fondamentali, il Consiglio federale vuole disciplinarli a livello di Costituzione.

Con il messaggio concernente la revisione della legge federale sui cartelli e altre restrizioni della concorrenza (LCart), previsto per il primo semestre 2001, il Consiglio federale intende conferire alla Commissione della concorrenza (ComCo) la competenza di disporre direttamente sanzioni. L'idea di sanzionare in modo generale e diretto qualsiasi violazione della legge sui cartelli è stata abbandonata per ragioni di diritto costituzionale. Sono soprattutto i «cartelli rigidi» ad essere presi di mira, ossia gli accordi che fissano direttamente o indirettamente i prezzi, che limitano i quantitativi di beni o servizi da produrre, acquistare o consegnare e quelli che operano una ripartizione dei mercati per zone o partner commerciali (cfr. art 5 cpv. 3 LCart), nonché gli abusi da parte di imprese aventi una posizione dominante (art. 7 LCart). La legge esplicherà un più ampio effetto preventivo nei confronti delle limitazioni alla concorrenza particolarmente gravi. L'introduzione di sanzioni dirette accrescerà ulteriormente la funzione di sorveglianza della ComCo. Al riguardo sono necessarie sia un'applicazione del diritto a prescindere dagli interessi economici, sia una chiara linea di condotta da parte della Commissione. I membri di quest'ultima devono perciò godere della maggior indipendenza possibile.

Verso la fine del 2001, il Consiglio federale sottoporrà al Parlamento un messaggio relativo

alla revisione del diritto della società a garanzia limitata (Sagl). Ci si propone di mettere a disposizione delle piccole e medie imprese (PMI) una forma di società che risponda ai loro bisogni e che sia più incentrata sulle persone di quanto non lo sia la società anonima, offrendo peraltro gli stessi vantaggi per quanto riguarda la limitazione della responsabilità. Il progetto terrà conto in modo equilibrato e conforme degli imperativi attuali, degli interessi talvolta divergenti dei diversi attori dell'impresa (membri della società, gerenti, creditori). Dall'entrata in vigore della revisione del diritto della società anonima nel 1992, un cospicuo numero di piccole imprese hanno scelto la forma giuridica della Sagl, in particolare in seguito all'innalzamento del capitale minimo della società anonima (SA). Il disciplinamento attuale della Sagl comporta ancora numerosi inconvenienti, fra cui quello della responsabilità solidale sussidiaria di tutti i soci per la costituzione del capitale sociale.

Nell'autunno 2001, il Consiglio federale esaminerà le domande di concessione depositate entro i termini stabiliti per l'esercizio di case da gioco. In una prima fase, saranno rilasciate da quattro a otto concessioni per Grandi Casinò e tra 15 e 20 per kursaal, per un totale massimo di 20–25 concessioni.

Tenuto conto delle sfide che l'agricoltura deve raccogliere e della rapida evoluzione del contesto economico, la politica agraria deve costantemente essere riesaminata e ottimizzata. Questo mandato deriva tra l'altro dall'articolo 187 capoverso 13 LAgr. Il Consiglio federale avvierà alla fine dell'autunno del 2001 la procedura di consultazione relativa alla revisione della legge sull'agricoltura, che mirerà innanzitutto a rafforzare ulteriormente la competitività del settore agroalimentare. Si dovrà vagliare la possibilità di istituire una base legale appropriata per attenuare gli effetti sociali indesiderati legati alle ristrutturazioni indispensabili in questo settore. Gli altri adeguamenti necessari saranno determinati d'intesa con la Commissione consultiva per

l'agricoltura e con la partecipazione delle cerchie interessate.

All'inizio del 2001, il Consiglio federale aprirà la consultazione relativa alla legge sulla protezione degli animali e sottoporrà il messaggio

al Parlamento verso la fine dell'anno. La legge riveduta conterrà nuovi strumenti d'esecuzione e sarà maggiormente strutturata in funzione dei livelli di competenza, senza tuttavia abbassare il livello di protezione degli animali.

## 2.3 Politica finanziaria e finanze della Confederazione

Il Consiglio federale metterà in consultazione un avamprogetto di nuovo regime finanziario. L'imposta federale diretta e l'imposta sul valore aggiunto continueranno a svolgere un ruolo chiave. Le principali questioni che si pongono a proposito di queste due imposte riguardano la loro durata di validità e le aliquote massime. Si dovrà continuare a cercare un equilibrio ottimale tra l'equità fiscale e l'attrattiva economica della Svizzera. La riforma fiscale ecologica non farà parte delle misure proposte, dato che è stata rifiutata dal popolo e dai Cantoni il 24 settembre 2000.

Per stabilire se l'eventualità di un'amnistia fiscale generale suscita un'eco per lo più favorevole, il Consiglio federale metterà in consultazione anche un progetto di articolo costituzionale accompagnato dalla pertinente legge federale. Lo scopo di un'amnistia di questo tipo non è tanto di ottenere maggiori entrate, bensì l'ampliamento durevole del substrato fiscale e una politica fiscale più equa. L'inclusione di elementi di reddito e sostanza finora sottratti all'imposta deve permet-

tere che l'onere fiscale sia ripartito in maniera più equa in funzione della capacità contributiva reale. Le amnistie fiscali sono misure che possono essere applicate soltanto a intervalli assai lunghi. L'ultima data del 1969, cosicché da allora vi è stato un cambio generazionale. Alcuni indizi fanno pensare che esistono in Svizzera elementi di patrimonio importanti che sfuggono parzialmente al fisco e per i quali si cerca una via verso la legalità. Un'amnistia fiscale generale deve essere concepita in modo tale da incitare sufficientemente i contribuenti a dichiarare gli elementi di reddito e di sostanza sottratti all'imposta, senza peraltro giungere a una rinuncia al recupero d'imposta, che andrebbe a scapito dei contribuenti onesti. Una soluzione che garantirebbe l'auspicato equilibrio a questo riguardo consiste nel rinunciare a una multa fiscale e nell'effettuare una procedura semplice di riscossione forfettaria del recupero d'imposta applicando un tasso fisso dopo la deduzione di una franchigia.

### **Obiettivo 8**

Realizzazione del piano direttore finanziario:  
Consultazione relativa al nuovo regime finanziario  
– Consultazione relativa a un'amnistia fiscale generale

## 2.4 Ambiente e infrastruttura

### Obiettivo 9

Attuazione della strategia di sviluppo sostenibile della Svizzera:

Consultazione relativa all'Istituto per la sicurezza tecnica – Decisioni relative alla galleria di base del Ceneri – Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica, parte III C – Revisione della legge sull'energia nucleare – Consultazione relativa alla legge sul mercato del gas

Nel corso dell'anno, il Consiglio metterà in consultazione un avamprogetto di base legale per consentire la creazione dell'Istituto per la sicurezza tecnica (IST). L'avamprogetto proporrà una nuova legge sulla sicurezza tecnica e l'adattamento di diverse leggi speciali nel settore dell'ambiente, dei trasporti e dell'energia. L'Istituto per la sicurezza tecnica sarà essenzialmente incaricato di svolgere compiti attinenti alla sicurezza che incombono allo Stato, come segnatamente la fissazione dei livelli di sicurezza e il controllo del rispetto di tali livelli. I compiti operativi, in particolare la valutazione della conformità, saranno per quanto possibile affidati a terzi, in modo tale da permettere un'esecuzione decentrata. Il nuovo istituto deve essere un centro di competenze che assicuri l'attuazione di un sistema uniforme di sicurezza sia per quanto riguarda la legislazione che per l'esecuzione (trattamento equivalente di rischi comparabili) e garantisca la separazione tra le funzioni di committenti e promotori da una parte e le funzioni di sorveglianza dall'altra.

Nel 2001 il Consiglio federale adotterà nuove misure per mettere in atto una politica sostenibile in materia di trasporti. Si deciderà, nel corso del primo semestre, se costruire la galleria di base del Ceneri, che sarà integrata nella rete della NFTA, sotto forma di due gallerie a via unica o sotto forma di galleria doppia. La galleria attraverso il Monte Ceneri sarà realizzata durante la seconda fase di costruzione della NFTA. La maggior parte dei lavori prenderà avvio verso il 2006. Infine, il Consiglio federale adotterà la parte III del Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica

(PSIA). A tal fine, fisserà la procedura da seguire per il coordinamento spaziale degli impianti d'aerodromo con i piani regionali d'utilizzazione e deciderà in merito ai protocolli di coordinamento degli aerodromi per i quali un tale coordinamento è di grande importanza (aeroporti nazionali, aeroporti regionali a servizio di linea, ex aerodromi militari). Si tratterà in particolare di regolare le questioni relative ai livelli di rumore ammissibili, alle superfici necessarie e all'urbanizzazione.

Per quanto concerne la politica energetica, il Consiglio federale adotterà all'inizio del 2001 il messaggio relativo alla legge sull'energia nucleare, nel quale prenderà segnatamente posizione a proposito di due nuove iniziative nucleari («Corrente senza nucleare» e «Moratoria più»). Conformemente alle decisioni preliminari prese in materia, non proporrà alcuna limitazione della durata di validità delle autorizzazioni di esercizio delle centrali nucleari e non rinuncerà al ritrattamento degli elementi combustibili usati. D'altro canto, nel 2001 metterà in consultazione un avamprogetto di legge sul mercato del gas (LMG). Questa legge disciplinerà l'apertura del mercato del gas alla concorrenza, cosicché i consumatori di gas potranno scegliere i loro fornitori. Come la legge federale sul mercato dell'elettricità, la LMG terrà conto della pertinente direttiva dell'Unione europea. Le principali questioni ancora aperte riguardano il ritmo dell'apertura dei mercati, la presa in considerazione dei contratti d'importazione di gas a lungo termine (pay-or-take) e la composizione della Commissione di arbitrato.

## 2.5 Società dell'informazione e media

Nel secondo semestre, il Consiglio federale fisserà i punti essenziali del messaggio concernente la revisione della legge sulla radio e la televisione basandosi sui risultati della consultazione. I principali obiettivi della revisione sono la garanzia di un servizio pubblico efficace e la presa in considerazione degli sviluppi tecnici (convergenza). I principi della nuova legge poggiano sul fatto che lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle tecniche di radiodiffusione e di telecomunicazione rendono sempre più superato il disciplinamento fissato nell'attuale legge sulla radio e la televisione (LRTV). Né la volontà dello Stato di strutturare questo settore né la netta separazione tra radiodiffusione e telecomunicazione – due pilastri della LRTV – potranno essere mantenuti. Anche in questo nuovo contesto, la LRTV dovrà garantire un servizio pubblico forte ed efficiente, conformemente alla Costituzione federale, accordando nel contempo un margine di manovra più ampio all'iniziativa privata. Occorrerà inoltre ridefinire il disciplinamento delle competenze e l'organizzazione delle autorità responsabili.

Sulla base del terzo rapporto del Gruppo di

coordinamento della società dell'informazione (GCSI), il Consiglio federale prenderà conoscenza del grado di realizzazione delle misure decise e dello stato di avanzamento della società dell'informazione in Svizzera al fine di decidere sulle modalità con cui intende proseguire l'attuazione della sua strategia. Per quanto riguarda l'e-Government, all'inizio del 2001 firmerà un accordo sulla collaborazione tra Confederazione e Cantoni in vista dell'introduzione di uno sportello unico (Guichet virtuel). Tale accordo di collaborazione regolerà i lavori durante la fase preparatoria e la prova pilota prevista per la fine del 2001. Lo sportello virtuale sarà un portale in grado di dare accesso a tutta l'offerta delle amministrazioni pubbliche (Confederazione, Cantoni e Comuni) su Internet, strutturato in funzione dei bisogni concreti della popolazione. Infine, verso la fine del 2001 il Consiglio federale presenterà al Parlamento un rapporto sul voto elettronico, che informerà sulla fattibilità, il calendario della realizzazione, il fabbisogno in termini di risorse e la possibilità di una realizzazione a tappe. Il rapporto presenterà e valuterà le diverse soluzioni possibili.

### **Obiettivo 10**

Decisioni preliminari relative alla legge sulla radio e televisione – Attuazione della strategia per una società dell'informazione in Svizzera

## 2.6 Istituzioni dello Stato

### Obiettivo 11

Rafforzamento della capacità d'azione dello Stato e Amministrazione più vicina ai cittadini: Riforma della direzione dello Stato – Legge sul carattere pubblico dell'Amministrazione – Valutazione dei progetti GEMAP – Utilizzazione delle riserve auree eccedenti della Banca nazionale

La riforma degli organi di direzione dello Stato mira a garantire e a rafforzare la capacità d'azione dello Stato. Essa parte dalla constatazione secondo cui i compiti essenziali della politica interna e la difesa degli interessi della Svizzera sul piano internazionale richiedono un potenziamento del Governo in termini di personale. Il modello proposto è un Governo a due livelli. In tale contesto, viene inoltre esaminata la possibilità di rafforzare la presidenza. Nell'autunno 2001, il Consiglio federale sottoporrà al Parlamento il messaggio concernente la riforma della direzione dello Stato, che presenterà nei dettagli i vari aspetti del Governo a due livelli, lo statuto e la funzione dei membri del secondo livello di Governo, la delimitazione precisa delle competenze e le modalità della collaborazione tra i due livelli di Governo.

Nel corso del primo semestre, il Consiglio federale presenterà il messaggio concernente la legge federale sul carattere pubblico dell'Amministrazione, che segnerà il passaggio dal principio secondo cui il carattere confidenziale è la regola e la trasparenza l'eccezione al principio inverso (la trasparenza è la regola e il carattere confidenziale l'eccezione). Qualsiasi persona avrà il diritto di consultare i documenti ufficiali. A tal fine, si prevede una procedura semplice e rapida.

Le esperienze maturate durante la fase pilota con il progetto di gestione mediante mandato di prestazioni e budget globale (GEMAP) servi-

ranno al Consiglio federale a determinare lo statuto del progetto nel quadro della riforma dell'Amministrazione in corso e di decidere, ove necessario, di procedere a talune semplificazioni. Il rapporto di valutazione delle esperienze e dei risultati del progetto pilota GEMAP sarà presentato alle Camere federali verso la fine del 2001.

In seguito alla soppressione della parità oro-franco, la Banca nazionale svizzera (BNS) disporrà di riserve eccedenti per la sua politica finanziaria e monetaria. In totale 1300 tonnellate d'oro potranno essere utilizzate per altri fini, di cui 500 tonnellate serviranno a costituire il capitale della Fondazione Svizzera solidale. Le basi legali a tal fine sono già state sottoposte al Parlamento nel maggio 2000. Per quanto concerne le rimanenti 800 tonnellate, il Consiglio federale ha posto in discussione, nell'ambito della procedura di consultazione, due opzioni di cui l'una consisterà nel finanziare le misure di formazione nel settore delle nuove tecnologie di informazione e comunicazione e finanziare le prestazioni transitorie dell'AVS. L'altra prevede una riduzione dell'indebitamento della Confederazione e dei Cantoni. In base ai risultati della consultazione, il Consiglio federale presenterà al Parlamento nel corso del primo semestre del 2001 un messaggio con disegno di legge destinato a fungere da base legale all'utilizzazione delle rimanenti 800 tonnellate d'oro della BNS.

# 3 La Svizzera, Patria di tutti i suoi abitanti – Un'identità per tutte le generazioni

## 3.1 Sicurezza sociale e sanità

Il Consiglio federale adotterà il messaggio sulla 4a revisione dell'assicurazione invalidità (AI) nel corso del primo trimestre del 2001. Al fine di consolidare il finanziamento dell'AI, intende adottare due tipi di misure: misure di risparmio socialmente sostenibili e misure supplementari volte a contenere i costi. Prevede anche di effettuare adeguamenti mirati delle prestazioni (introducendo un'indennità di assistenza e riformando il sistema delle indennità giornaliere dell'AI). L'istituzione di un servizio medico regionale e di un controllo annuale degli incarti degli assicurati, effettuato negli uffici dell'AI, consente alla Confederazione di rinsaldare la propria vigilanza. Inoltre, il Consiglio federale migliorerà e semplificherà la struttura e la procedura dell'AI (per esempio introducendo una procedura di opposizione, istituendo una commissione federale di ricorso in materia di prestazioni collettive dell'AI e migliorando il coordinamento dell'AI con l'assicurazione contro la disoccupazione e con l'aiuto sociale).

Nel messaggio sulla 3a revisione della legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la

disoccupazione e l'indennità per l'insolvenza (LADI), il Consiglio federale auspica che il finanziamento di tale assicurazione sia garantito oltre il 2003 e che il sistema di fornitura delle prestazioni sia riesaminato. Semplificherà e migliorerà la regolamentazione attuale tenendo conto degli accordi bilaterali. In materia di finanziamento, disciplinerà la questione delle aliquote dei contributi. Il Consiglio federale adotterà il messaggio in questione nella primavera del 2001 sulla base dei risultati ottenuti nella procedura di consultazione.

Il Consiglio federale sottoporà alle Camere nel corso del secondo semestre del 2001 un messaggio e un disegno di revisione del Codice delle obbligazioni che prevede l'introduzione di un vero e proprio congedo maternità. Tutte le donne che lavorano nel settore privato avranno diritto a un congedo maternità di almeno otto settimane dal giorno del parto, durante il quale riceveranno la totalità del loro salario. Questo diritto deve essere garantito loro durante l'intero congedo maternità, anche nel caso in cui fossero impossibilitate a lavorare prima del parto.

### **Obiettivo 12**

Ottimizzare il sistema delle assicurazione sociali:

4a revisione dell'assicurazione invalidità – 3a revisione dell'assicurazione contro la disoccupazione – Nuovo disciplinamento del congedo maternità

### Obiettivo 13

Revisione della legge sugli stupefacenti – Legge sui trapianti di organi – Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biochimica e protocollo aggiuntivo sul divieto di clonazione di esseri umani – Legge sulle indagini di natura genetica sull'uomo – Procedura di consultazione relativa alla legge federale sulla ricerca sugli esseri umani

Nella primavera del 2001, il Consiglio federale sottoporrà alle Camere il messaggio concernente la revisione della legge sugli stupefacenti. Oltre a riaffermare la propria politica dei quattro pilastri, a proporre di sancire definitivamente nella legge i principi della prescrizione medica di eroina e a consolidare il ruolo della Confederazione in materia di coordinamento, propone anche la modifica di alcune disposizioni penali, come la depenalizzazione del consumo di cannabis. Deciderà dunque se può essere tollerata, a determinate condizioni, la cultura della cannabis e la fabbricazione e il commercio dei prodotti a base di cannabis o che la contengono (come l'hashish e la marijuana). Deciderà anche come intende agire al fine di impedire che tali prodotti siano esportati e che nasca nel nostro Paese un «turismo della droga».

Verso la metà del 2001, il Consiglio federale trasmetterà alle Camere un disegno di legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule e il relativo messaggio. Tale legge è volta a garantire la tutela della dignità, della personalità e della salute dell'essere umano nell'applicazione della medicina dei trapianti sull'uomo, ma deve anche impedire l'utilizzazione abusiva di organi, tessuti e cellule. Essa si applica all'utilizzazione di organi, tessuti e cellule vitali di origine umana o animale destinati a essere trapiantati sull'uomo. Non si occupa invece dell'utilizzazione di organi, tessuti e cellule artificiali o devitalizzati, dell'utilizzazione del sangue e dei suoi derivati, ad eccezione delle cellule madri, né della procreazione umana assistita medicalmente. In seguito alla procedura di consultazione, il Consiglio federale ha optato per il modello allargato che consiste nel prelevare organi, tessuti o cellule da persone decedute, a condizione che il donatore, o in sua mancanza un parente stretto, abbia dato il proprio consenso. Nel contempo, il Consiglio federale sottoporrà alle Camere il messaggio concernente la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa del 4 aprile 1997 sui diritti dell'uomo e la biomedicina e il protocollo aggiuntivo del 12 gennaio 1998 sul

divieto di clonazione di esseri umani. La ratifica di tale Convenzione è stata accolta favorevolmente dalla maggioranza delle cerchie consultate. Dalla procedura di consultazione relativa al disegno di legge sui trapianti è risultato che gli obiettivi della Convenzione sono parzialmente troppo rigorosi in questo settore, cosicché è necessario esprimere eventualmente una riserva.

Nella primavera del 2001, il Consiglio federale sottoporrà al Parlamento un disegno di legge sulle indagini di natura genetica sull'uomo. Esso tiene conto dei risultati della procedura di consultazione, che in generale sono stati molto positivi. Questo disegno disciplina le indagini di natura genetica nei settori in cui possono sorgere problemi, ossia la medicina (inclusa la diagnosi prenatale e l'indagine di massa), l'impiego, le assicurazioni, la responsabilità civile e l'identificazione di persone nell'ambito del diritto civile e amministrativo. Esso tutela inoltre le persone contro eventuali abusi e impedisce qualsiasi forma di discriminazione nei confronti di una persona a causa del proprio patrimonio genetico. Previste originariamente nell'avamprogetto, le prescrizioni relative alle indagini di natura genetica nell'ambito di un procedimento penale sono state integrate in seguito nel disegno di legge federale sull'utilizzazione di profili di DNA nell'ambito di un procedimento penale e sull'identificazione di persone sconosciute o scomparse.

Verso la fine del 2001, il Consiglio federale manderà inoltre in consultazione un avamprogetto relativo a una nuova legge federale sulla ricerca sugli esseri umani. Tale legge definirà il quadro giuridico in cui devono essere effettuate le ricerche, in particolare mediche e biologiche, sugli esseri umani. Si tratta di garantire la dignità, la personalità e la salute delle persone che ne sono oggetto e di impedire qualsiasi ricerca abusiva. Adottando i criteri riconosciuti dalla comunità internazionale, la Svizzera promuove anche la sua posizione di polo scientifico in materia di ricerca.

## 3.2 Equilibrio regionale

Il Consiglio federale approverà nel corso del secondo semestre del 2001 il primo messaggio sulla Nuova perequazione finanziaria, che contiene le modifiche necessarie della Costituzione e un disegno di legge completamente riveduto. Le modifiche costituzionali sono presentate al Parlamento in un unico decreto federale. La Nuova perequazione finanziaria ha lo scopo di decentrare, per quanto possibile e razionale, i compiti, le competenze e i flussi finanziari tra la Confederazione e i Cantoni e di chiarire le competenze di ognuno. Nei settori ancora in comune, essa introduce nuove forme di collaborazione e di finanziamento come i programmi pluriennali e i sussidi globali. I nuovi mezzi da essa forniti consentono di semplificare, ottimizzare e orientare al meglio la perequazione fra i Cantoni in funzione delle esigenze politiche.

L'articolo 50 della Costituzione federale è una nuova disposizione alla quale il Consiglio federale accorda una grande importanza politica. Questo articolo persegue un duplice scopo: da un lato, sancisce e precisa il ruolo attuale dei comuni nello Stato federale, dall'altro, obbliga la Confe-

derazione a tenere conto delle conseguenze della sua attività per i comuni e a considerare la situazione particolare delle città, degli agglomerati urbani e delle regioni di montagna. Riconosce dunque l'importanza economica e culturale delle città-polo. Alla fine del 2001, il Consiglio federale prenderà conoscenza di un rapporto che proporrà misure concrete per tenere conto più adeguatamente delle specificità e dei problemi delle aree urbane e fissare i limiti della strategia globale da adottare in materia.

Il Consiglio federale sottoporrà a consultazione, nel corso del primo semestre del 2001, un avamprogetto di legge federale sulla promozione dell'alloggio. Invece di favorire, in generale, la costruzione di alloggi, esso prevede di agevolare l'accesso al mercato alle persone e alle economie domestiche economicamente o socialmente sfavorite, di promuovere la proprietà di alloggi vantaggiosi, di consolidare le organizzazioni mantello della costruzione di alloggi di utilità pubblica e di migliorare le conoscenze del settore e le basi decisionali. Ridefinirà inoltre gli strumenti a disposizione.

### **Obiettivo 14**

Garantire l'equilibrio regionale:  
Primo messaggio concernente la Nuova perequazione finanziaria – Considerazione dell'area urbana (seguito) – Procedura di consultazione relativa alla legge federale sulla promozione dell'alloggio

### 3.3 Società, cultura e sport

#### Obiettivo 15

Promuovere la comprensione fra le comunità linguistiche: Messaggio concernente una legge sulle lingue

Nella primavera del 2001, il Consiglio federale avvierà una consultazione sull'avamprogetto di legge sulle lingue e licenzierà, alla fine dell'anno, il relativo messaggio. Il disegno che sottoporrà alle Camere costituisce il concretamento dell'articolo 70 della nuova Costituzione federale. Esso disciplina l'uso delle lingue ufficiali federali, in particolare del romancio quale lingua ufficiale regionale, e il modo in cui la Confederazione e i Cantoni devono cooperare al fine di favorire la comprensione reciproca e lo scambio fra le comunità linguistiche, segnatamente nell'ottica di rinsaldare il plurilinguismo individuale. Esso intende

anche sostenere i Cantoni plurilingui nell'adempimento dei loro compiti specifici e continuare a promuovere le misure adottate dai Cantoni Grigioni e Ticino volte a salvaguardare l'italiano e il romancio.

Il Consiglio federale si impegnerà inoltre, nel 2001, al fine di mettere in atto il suo nuovo programma per una politica dello sport in Svizzera. In questo contesto, nell'ambito definito e conformemente alle misure esistenti, adotterà diverse misure inerenti allo sport e alla salute, allo sport e alla formazione, alla formazione delle nuove leve e alla lotta contro il doping.

### 3.4 Migrazioni

#### Obiettivo 16

Ridefinire la politica degli stranieri: Nuova legge sugli stranieri – Messaggio sulla naturalizzazione agevolata

La nuova legge federale sugli stranieri terrà conto degli accordi bilaterali con l'Unione europea sulla libera circolazione delle persone e del rapporto della commissione di esperti sulle migrazioni. I punti chiave di questa nuova legge sono i seguenti. Innanzitutto, occorre stabilire condizioni chiare per l'ammissione degli stranieri in Svizzera tenendo conto da un lato del fabbisogno a lungo termine di manodopera e dall'altro degli aspetti umanitari. L'ammissione di cittadini dei Paesi dell'Unione europea sarà disciplinata dagli accordi bilaterali sulla libera circolazione delle persone, una volta entrati in vigore, mentre l'ammissione di cittadini di Paesi terzi sarà limitata ai lavoratori qualificati, dei quali vi è un bisogno urgente. Il Consiglio federale porterà dunque avanti sistematicamente la politica avviata nel 1991. In secondo luogo, è necessario migliorare lo statuto degli stranieri che vivono legalmente e in permanenza nel nostro Paese. In terzo luogo, occorrono misure sufficienti volte a lottare contro gli abusi. Gli abusi di una piccola minoranza di

stranieri costringono ad adottare nuove misure contro i passatori, contro i lavoratori clandestini e nell'ambito del ricongiungimento familiare. Da ultimo, bisogna legittimare ulteriormente la nostra politica nei confronti degli stranieri, disciplinandola più ampiamente a livello di legge. In tal modo, al Parlamento e al popolo si offriranno maggiori possibilità di coinvolgimento quando si tratterà di definirla. Il Consiglio federale adotterà, nel corso del primo semestre del 2001, il disegno di legge sugli stranieri e il relativo messaggio.

Basandosi sul rapporto finale del gruppo di lavoro «Diritto di cittadinanza», il Consiglio federale avvierà una consultazione, nel corso del primo semestre del 2001, sulla naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri nati e cresciuti in Svizzera e sull'opportunità di introdurre un diritto di ricorso del quale potrebbero avvalersi coloro ai quali è stata rifiutata la domanda. Esso trasmetterà al Parlamento il relativo messaggio entro la fine del 2001 basandosi sui risultati scaturiti dalla procedura di consultazione.

La nuova legge sull'asilo entrata in vigore il 1° ottobre 1999 costituisce una buona base per risolvere le difficoltà che incontriamo in questo campo. In taluni settori permangono tuttavia problemi, per esempio in materia di procedura o di esecuzione della legge. Il Consiglio federale intende anche contenere l'esplosione dei costi intervenuta in questo ambito negli anni scorsi. Nell'intento di renderla ancora più incisiva, la revisione parziale della legge integrerà i risultati dei gruppi di lavoro composti da rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni e denominati «Esecuzione dei rinvii» e «Finanziamento della politica d'asilo». La revisione parziale terrà inoltre conto delle esperienze maturate nella gestione della crisi del Kosovo, sulla quale si sono concentrate negli ultimi due anni le attenzioni in questo settore. Inoltre, la Svizzera sosterrà secondo le proprie possibilità gli sforzi progressivi intrapresi

dai Paesi dell'Unione europea allo scopo di armonizzare la politica d'asilo. Il Consiglio federale sottoporrà a consultazione, nel primo semestre del 2001, un avamprogetto della suddetta revisione parziale della legge sull'asilo, nel quale preciserà in particolare che cosa s'intende, in questo ambito, per Paese terzo e a quali condizioni si possa ragionevolmente pretendere che uno straniero depositi una domanda di asilo in un Paese terzo che lo protegge dalle persecuzioni. La soluzione attuale applicata dalla Svizzera, molto lontana rispetto a quella degli altri Paesi europei, non ha dato risultati pratici. Da ultimo, occorre perfezionare il sistema delle prestazioni assistenziali concesse in questo campo. Attualmente, la Confederazione rimborsa ai Cantoni le spese derivanti da tali prestazioni. Sarà ora necessario passare al sistema dell'indennizzo forfetario e incentivare i Cantoni a gestire efficacemente i costi.

#### **Obiettivo 17**

Consolidare il settore dell'asilo mantenendo la tradizione umanitaria del nostro Paese:  
Procedura di consultazione relativa a un progetto di revisione parziale della legge sull'asilo

### 3.5 Sicurezza interna

#### Obiettivo 18

Mantenere la sicurezza interna a un alto livello: Seguito del progetto USIS – Procedura di consultazione relativa a un Codice di procedura penale federale – Legge sullo sharing

La struttura del nostro Stato federale e gli effettivi dei corpi cantonali e comunali di polizia ci impongono limiti nella lotta contro la criminalità internazionale e ci impediscono di controllare i problemi relativi alla migrazione e alla sicurezza interna. È dunque necessario domandarsi, nell'ambito del progetto «esame del sistema di sicurezza interna della Svizzera» (progetto USIS), se l'attuale ripartizione dei compiti e dei mezzi a livello federale e fra Confederazione e Cantoni sia ancora pertinente e se lo rimarrà anche in futuro. Il Consiglio federale prenderà conoscenza, nella primavera del 2001, del rapporto sulla situazione attuale e, in autunno, del rapporto sulla situazione auspicata e deciderà come procedere nei lavori.

Il fatto che ogni Cantone abbia attualmente un codice proprio di procedura penale è considerato sempre più un ostacolo all'esercizio efficiente dell'azione penale. Il Consiglio federale avvierà dunque nel corso del primo semestre del 2001 una consultazione sull'istituzione di un codice di procedura penale unificato, che comprenderà disposizioni corrispondenti relative alla procedura penale dei minori. Questo futuro codice svizzero

di procedura penale sostituirà gli attuali 26 codici cantonali e la procedura penale federale. Tenuto conto dei risultati ottenuti nella procedura di consultazione, il Consiglio federale deciderà come proseguire i lavori.

Il disegno di legge federale sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati (legge sullo sharing) disciplinerà la ripartizione fra i Cantoni, la Confederazione e gli altri Stati dei valori in questione. Il disegno di legge propone che la ripartizione fra la Confederazione e i Cantoni dei valori confiscati il cui importo è pari almeno a 500 000 franchi abbia luogo in funzione di una chiave fissa e determinata anticipatamente. Si potranno dunque risarcire adeguatamente gli enti pubblici che hanno partecipato al procedimento penale, appianare i conflitti che potrebbero opporli e incentivarli a potenziare il loro apparato di perseguimento penale. Nella ripartizione fra Stati, il disegno di legge autorizzerà le autorità svizzere a concludere con gli altri Stati accordi che prevedono, in generale, una ripartizione equivalente fra tutte le parti interessate. Il Consiglio federale presenterà al Parlamento il disegno di legge e il relativo messaggio nel corso del primo semestre del 2001.



# Principali oggetti parlamentari annunciati per il 2001 (per punti essenziali)

## 1 La Svizzera, partner nel mondo – Tutelare le chance di una Svizzera aperta e visionaria

### 1.1 Relazioni internazionali

- |                  |  |
|------------------|--|
| 2° semestre 2001 | • Messaggio concernente un credito quadro per la continuazione dell'aiuto umanitario della Confederazione negli anni 2003–2006   |
| 2° semestre 2001 | • Messaggio sull'aiuto finanziario della Confederazione al bilancio di sede del Comitato internazionale della Croce Rossa negli anni 2002–2005   |
| 2° semestre 2001 | • Messaggio sul versamento di un aiuto finanziario al Museo internazionale della Croce Rossa e della Mezza Luna Rossa negli anni 2002–2005   |
| 1° semestre 2001 | • Rapporto della Svizzera relativo all'attuazione della Convenzione ONU sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna   |
| 1° semestre 2001 | • Messaggio concernente la ratifica del Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernenti l'implicazione di fanciulli nei conflitti armati                               |
| 1° semestre 2001 | • Messaggio sull'adesione della Svizzera all'International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA)   |
| 2° semestre 2001 | • Messaggio concernente la ratifica della Carta europea sull'autonomia comunale  |
| 2° semestre 2001 | • Messaggio concernente la ratifica della Convenzione UNESCO del 1970 per la lotta contro il traffico illegale di beni culturali (con legge d'esecuzione)  |
| 2° semestre 2001 | • Messaggio concernente la ratifica del protocollo di emendamento relativo alla Convenzione del 18 maggio 1973 per la semplificazione e l'armonizzazione dei sistemi doganali (Convenzione di Kyoto) |
| 2° semestre 2001 | • Messaggio concernente l'aggiornamento della Convenzione dell'AELS  |
| 1° semestre 2001 | • Messaggio concernente la ratifica dell'accordo di libero scambio con il Messico  |
| 2° semestre 2001 | • Messaggio concernente la ratifica del Protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici  |
| 2° semestre 2001 | • Messaggio concernente la ratifica del protocollo sul transito relativo al Trattato sulla Carta dell'energia  |

## 1.2 Sicurezza

- 2° semestre 2001 • Messaggio concernente la revisione parziale della legislazione sul militare (Esercito XXI)
- 2° semestre 2001 • Messaggio concernente la revisione totale della legislazione sulla protezione civile (protezione della popolazione)
- 1° semestre 2001 • Messaggio concernente la ratifica dell'accordo tra la Svizzera e il Marocco sul trasferimento di persone condannate
- 2° semestre 2001 • Messaggio concernente la ratifica del trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Svizzera e l'Egitto
- 2° semestre 2001 • Messaggio concernente l'accordo tra la Svizzera e la Francia in vista di completare la Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 e di agevolare l'applicazione
- 2° semestre 2001 • Messaggio per il rinnovo del decreto federale che stanziava un credito quadro destinato a garantire, mediante fidejussioni, un effettivo sufficiente di navi d'altomare che battono bandiera svizzera

## 2 La Svizzera, polo economico e intellettuale – Tutelare e migliorare le opportunità di sviluppo delle generazioni future

### 2.1 Ricerca e formazione

- 2° semestre 2001 • Messaggio concernente la revisione parziale della legge sulle scuole universitarie professionali
- 2° semestre 2001 • Messaggio sulla partecipazione della Svizzera al 6° programma quadro di ricerca dell'Unione europea

### 2.2 Economia e competitività

- 2° semestre 2001 • Messaggio concernente il futuro sviluppo di Swisscom SA e della Posta
- 1° semestre 2001 • Messaggio concernente la revisione della legge sui cartelli
- 2° semestre 2001 • Messaggio concernente la revisione del diritto della società a garanzia limitata
- 2° semestre 2001 • Messaggio concernente la revisione della legge sulla protezione degli animali
- 2° semestre 2001 • Messaggio concernente la legge federale sui beni patrimoniali non rivendicati
- 2° semestre 2001 • Messaggio concernente la revisione della legge federale sulle banche e le casse di risparmio (liquidazione di banche)
- 2° semestre 2001 • Messaggio concernente la revisione della legge sulla Banca nazionale
- 1° semestre 2001 • Messaggio concernente la revisione parziale della legge sul contratto d'assicurazione e la legge federale sulla sorveglianza in materia d'assicurazione
- 2° semestre 2001 • Messaggio sulla revisione della Convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

### 2.3 Politica finanziaria e finanze della Confederazione

*nessuno*

### 2.4 Ambiente e infrastruttura

- 2° semestre 2001 • Messaggio concernente la ratifica della convenzione del Consiglio d'Europa sul Paesaggio
- 2° semestre 2001 • Messaggio concernente la ratifica di protocolli aggiuntivi alla Convenzione sulla protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi)
- 1° semestre 2001 • Messaggio concernente la legge sull'energia nucleare e le iniziative popolari «Moratoria più» e «Corrente senza nucleare»

## 2.5 Società dell'informazione e media

- 2° semestre 2001 • Rapporto sul voto elettronico (fattibilità, valutazione delle opzioni)

## 2.6 Istituzioni dello Stato

- 2° semestre 2001 • Messaggio concernente la riforma della direzione dello Stato
- 1° semestre 2001 • Messaggio concernente la legge sul carattere pubblico dell'Amministrazione
- 2° semestre 2001 • Messaggio concernente la valutazione delle esperienze e il proseguimento dei lavori relativi alla gestione mediante mandato di prestazioni e budget globale (GEMAP)
- 1° semestre 2001 • Messaggio concernente l'utilizzazione delle riserve auree eccedenti della Banca nazionale
- 2° semestre 2001 • Messaggio concernente la revisione parziale della legge sui diritti politici (base legale del voto elettronico)
- 1° semestre 2001 • Messaggio concernente la revisione parziale del CC (informatizzazione del registro dello stato civile)
- 2° semestre 2001 • Messaggio concernente le modifiche di leggi federali e decreti federali di obbligatorietà generale in esecuzione dell'articolo 64 LOGA (messaggio globale)

### 3 La Svizzera, Patria di tutti i suoi abitanti – Un'identità per tutte le generazioni

#### 3.1 Sicurezza sociale e sanità

- 1° semestre 2001 • Messaggio concernente la 4a revisione dell'assicurazione invalidità
- 1° semestre 2001 • Messaggio concernente la 3a revisione dell'assicurazione contro la disoccupazione
- 2° semestre 2001 • Messaggio concernente la revisione parziale delle disposizioni del Codice delle obbligazioni in materia di congedo maternità pagato
- 1° semestre 2001 • Messaggio concernente la revisione della legge sugli stupefacenti
- 2° semestre 2001 • Messaggio concernente una legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule
- 2° semestre 2001 • Messaggio concernente la Convenzione del Consiglio d'Europa del 4 aprile 1997 sui diritti dell'uomo e la biomedicina e il protocollo aggiuntivo del 12 gennaio 1998 sul divieto di clonazione di esseri umani
- 1° semestre 2001 • Messaggio concernente una legge federale sulle indagini di natura genetica sull'uomo (analisi del genoma)
- 2° semestre 2001 • Messaggio sulla ratifica del protocollo sull'acqua e la salute relativo alla Convenzione ECE/ONU del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali
- 2° semestre 2001 • Messaggio concernente la legge federale sulla formazione, la formazione continua e il perfezionamento delle professioni mediche universitarie
- 1° semestre 2001 • Messaggio sulla revisione parziale della legge sul servizio civile

#### 3.2 Equilibrio regionale

- 2° semestre 2001 • Primo messaggio concernente la Nuova perequazione finanziaria: modifiche costituzionali e legge sulla perequazione finanziaria totalmente riveduta
- 2° semestre 2001 • Rapporto sul miglioramento della struttura e qualità dell'offerta nel settore turistico
- 2° semestre 2001 • Messaggio concernente un nuovo credito d'impegno sul promovimento dell'innovazione e della cooperazione nel settore turistico 2002-2006

### 3.3 Società, cultura e sport

- 2° semestre 2001 • Messaggio concernente una legge sulle lingue
- 1° semestre 2001 • Messaggio concernente una legge federale sul finanziamento della Fondazione svizzera di fotografia e sul promovimento della fotografia in Svizzera
- 1° semestre 2001 • Messaggio concernente una legge federale sulla Fondazione MUSEE SUISSE

### 3.4 Migrazioni

- 1° semestre 2001 • Messaggio concernente una nuova legge sugli stranieri
- 2° semestre 2001 • Messaggio sulla naturalizzazione agevolata

### 3.5 Sicurezza interna

- 1° semestre 2001 • Messaggio concernente una legge federale sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati (legge sullo sharing)